

## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO

### Sommario

Art. 1 Finalità. Art.2 Volontarietà del servizio. Art. 3 Figure costituenti il rapporto di volontariato. Art. 4 Nomina di Ispettore Ambientale Comunale. Art.5 Requisiti per la nomina ad Ispettore Ambientale Comunale volontario. Art. 6 Compiti dell'Ispettore Ambientale Comunale. Art. 7 Incarico di Ispettore Ambientale Comunale. Art. 8 Doveri dell'Ispettore Ambientale Comunale. Art.9 Sospensione e revoca dell'incarico. Art. 10 Compiti del Comune. Art.11 Norme finali ed entrata in vigore.

#### Art. 1 Finalità

Il Comune di Pontecorvo, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio, del decoro urbano e alla tutela dell'Ambiente nel territorio comunale e alla difesa della salute e del benessere degli animali da affezione, istituisce la figura dell'Ispettore Ambientale Comunale Volontario per prevenire, vigilare e controllare. L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario controlla il corretto conferimento, raccolta e smaltimento dei rifiuti in osservanza delle norme previste dai regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U. e di quanto previsto dal D.Lvo 152/2006. Controlla inoltre affinché vengano rispettate le disposizioni legislative in materia di igiene e decoro urbano, tutela del benessere degli animali, spargimento di fanghi, gessi e liquami e molestie olfattive.

#### Art.2 Volontarietà del servizio

Il Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale costituisce servizio volontario non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro. L'organizzazione dello stesso è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi. Il Comune di Pontecorvo nell'organizzazione del servizio può avvalersi della collaborazione di una o più Associazioni di volontariato che verranno individuate, previo apposito avviso pubblico. In tal caso, fermo restando le disposizioni di cui al presente Regolamento, i rapporti tra il Comune e le Associazioni saranno regolati da apposito atto convenzionale sottoscritto dalle parti.

#### Art. 3 Figure costituenti il rapporto di volontariato

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente Locale, nomina gli ispettori ambientali comunali volontari. Il Sindaco o suo delegato organizza e disciplina il servizio mentre spetta alla Polizia Locale, quali autorità competenti a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, l'emissione delle sanzioni ed eventuali segnalazioni all'autorità Giudiziaria. Sono affidati agli Ispettori Ambientali Comunali Volontari, in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, i compiti di vigilanza ambientale e le conseguenti segnalazioni agli organi competenti, con il coordinamento e l'assistenza della Polizia Locale, ferme restando le competenze degli Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, della Polizia Provinciale, di ogni altra forza dell'ordine e/o figura e/o organo deputati, in forza delle vigenti disposizioni normativo-regolamentari, all'accertamento e alla contestazione delle violazioni oggetto del presente Regolamento. Gli ispettori ambientali saranno muniti di un'apposita tessera di riconoscimento attestante gli estremi della nomina e l'abilitazione all'esercizio della vigilanza di cui al comma precedente. Con il provvedimento di nomina, l'Ispettore Ambientale Comunale Volontario è abilitato alla vigilanza, al controllo e alla segnalazione di tutte quelle condotte che possono arrecare danno all'ambiente, all'immagine, all'igiene e al decoro urbano, così come disciplinate da regolamenti, ordinanze e/o altri atti comunali o normativa in generale. Gli Ispettori Ambientali Comunali potranno svolgere compiti

di vigilanza in materia di polizia amministrativa derivanti dalle funzioni di amministrazione attiva di cui questo Ente è competente, sotto forma della rilevazione e della segnalazione delle eventuali irregolarità riscontrate, da inoltrare, per la verbalizzazione e il procedimento sanzionatorio, alla Polizia Locale quale autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto e ad emettere ordinanza ingiunzione.

#### Art. 4 Nomina di Ispettore Ambientale Comunale

Gli Ispettori Ambientali Comunali sono individuati ogni due anni a seguito di un apposito avviso volto a raccoglierne le candidature. Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento dell'attività di Ispettore Ambientale Comunale i soggetti interessati dovranno conseguire un attestato di idoneità all'esercizio delle relative funzioni, così come parimenti richiesto dalla Prefettura per il rilascio di decreto di guardia eco zoofila. I soggetti interessati dovranno sostenere un corso di formazione di durata non inferiore a venti ore, organizzato dal Comune; al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere un colloquio davanti ad una commissione, formata dal Comandante della Polizia Locale e da due esperti da individuarsi. Al termine della prova la Commissione stilerà una graduatoria di idoneità. La partecipazione al corso di formazione è gratuita per i partecipanti. Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie: la figura ed i compiti dell'Ispettore Ambientale; la normativa in materia ambientale, regionale e statale, in particolare del vigente Testo Unico Ambientale; regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale; gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale; il procedimento sanzionatorio amministrativo; la conoscenza del territorio comunale. Il conseguimento dell'attestato di idoneità non determina l'obbligo per il Comune dell'attribuzione delle funzioni di Ispettore Ambientale Comunale. Il Sindaco emette il provvedimento di nomina di Ispettore Ambientale Comunale Volontario per il numero di candidati che sarà ritenuto necessario per lo svolgimento del servizio. L'Ispettore Ambientale Comunale è ammesso all'esercizio delle funzioni di vigilanza dopo la sottoscrizione del decreto da parte del Sindaco. La nomina ha durata biennale e può essere rinnovata, sospesa e revocata a giudizio indiscutibile del Sindaco.

#### Art.5 Requisiti per la nomina ad Ispettore Ambientale Comunale volontario

I soggetti interessati alla nomina di Ispettore Ambientale devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea; b) avere età non inferiore agli anni 18; c) essere in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore; d) essere socio di un'associazione di Volontariato con sede a Pontecorvo; e) godere dei diritti civili e politici; f) non avere subito condanna penale, anche non definitiva, e non essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazione della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico; g) non avere liti in corso o pregresse negli ultimi 5 anni con l'Amministrazione Comunale; h) conoscere il territorio del Comune di Pontecorvo; i) non avere rapporti di lavoro in essere con l'Azienda appaltatrice del servizio di igiene urbana operante sul territorio comunale.

#### Art. 6 Compiti dell'Ispettore Ambientale Comunale

L'Ispettore Ambientale Comunale è un soggetto che presta a favore del Comune di Pontecorvo attività di volontariato per svolgere le seguenti attività: a) informative formative ed educative, verso i cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti nella raccolta differenziata e sul rispetto delle norme sul decoro urbano; b) prevenzione, affinché gli utenti, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrechino danno all'ambiente, all'immagine e al decoro urbano; c) vigilanza ambientale, di controllo e di segnalazione, del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative anche in riferimento al patrimonio pubblico; d) vigilanza in merito a spargimento di fanghi, gessi e liquami e molestie olfattive; e) vigilanza in merito al deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti e al decoro

urbano; f) controllo sulla mancata rimozione delle deiezioni animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni dei cani di rispetto della normativa vigente sugli animali da affezione. Quanto sopra specificato al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente.

#### Art. 7 Incarico di Ispettore Ambientale Comunale

L'incarico di Ispettore Ambientale Comunale è attribuito con provvedimento del Sindaco e con le modalità descritte dal presente Regolamento. L'Ispettore Ambientale Comunale, nell'espletamento del servizio, è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui all'art.3. Gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari saranno distribuiti nell'ambito delle varie zone del comune e delle frazioni ed opereranno sotto il coordinamento funzionale del Sindaco e del Responsabile della Polizia Locale. Gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari saranno impiegati e presteranno servizio su richiesta del Sindaco. Gli Ispettori avranno la prescritta copertura assicurativa a carico dell'ente per il periodo di servizio compatibilmente con gli stanziamenti di Bilancio. Agli Ispettori Ambientali Comunali Volontari si applica la disciplina di cui all'art. 2, comma 2, della Legge 266/91 (legge quadro sul volontariato) limitatamente ed unicamente al rimborso chilometrico (subordinato alla preventiva autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio).

#### Art. 8 Doveri dell'Ispettore Ambientale Comunale

L'Ispettore Ambientale Comunale, nell'espletamento delle funzioni, deve svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località stabilite dal Comune attraverso le direttive e/o gli ordini di servizio del Sindaco o del Responsabile della Polizia Locale. L'Ispettore Ambientale Comunale deve operare con prudenza, diligenza e perizia; durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa eventualmente assegnata, identificarsi chiaramente, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile. Deve compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio, i verbali di ispezione e le segnalazioni, secondo gli schemi predisposti dall'Ente, da far pervenire entro le 48 ore seguenti al Sindaco ed al Comando di Polizia Locale. Deve usare con cura e diligenza mezzi le attrezzature in dotazione eventualmente assegnate, osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, "Codice in materia di protezione dei dati personali", relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed, in particolare, ai dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti. Deve inoltre controllare le modalità di svolgimento del servizio segnalando alla Direzione Ecologia e Ambiente situazioni di degrado e/o di pericolo, nonché particolari concentrazioni di rifiuti che richiedono interventi tempestivi. Dovrà prestare attività di supporto occasionale e collaborazione nel corso di manifestazioni relative alla tematica ambientale e organizzate dal Comune.

#### Art.9 Sospensione e revoca dell'incarico

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Locale - Carabinieri - Polizia di Stato - Guardia di Finanza - Corpo Forestale dello Stato - Polizia Provinciale, ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale Comunale. Di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'incarico. In caso di reiterate violazioni dei doveri, che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Sindaco revocherà la nomina. La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi e per violazione dei doveri di cui all'art. 8 del presente regolamento. La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Resta comunque in capo al Sindaco la facoltà di revocarne la nomina, qualora ne ravvisi la necessità. sentito il Responsabile della Polizia Locale ed il Segretario Comunale, che esprimono un parere, comunque non vincolante. L'Ispettore Ambientale Comunale può, in ogni caso, presentare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, effettive all'atto della presentazione delle stesse.

#### Art. 10 Compiti del Comune

Il Comune, quale Ente organizzatore del servizio, provvede con i propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del Servizio, provvedendo, in particolare, all'assicurazione contro gli infortuni degli Ispettori Ambientali Comunali. Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti gli Ispettori Ambientali Comunali (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e la ricezione di rapporti ed accertamenti) sono sottoposte al controllo e coordinamento del Sindaco e del Responsabile della Polizia Locale.

#### Art.11 Norme finali ed entrata in vigore

Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le vigenti disposizioni normativo-regolamentari pertinenti in materia. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio